

Buongiorno a tutti, sono Eleonora Gallorini di Banca Etruria.

Continue richieste da parte di colleghi per avere chiarimenti sull'argomento ci hanno stimolato al punto di aver deciso di metterci a tavolino e studiare la normativa antiriciclaggio al fine di cercare di renderla meno nebulosa (in primo luogo per noi e poi speriamo anche per gli altri).

Tutte le Banche, o per lo meno gran parte di esse, hanno emanato circolari e circolari interne sull'argomento, spesso di decine di fogli, dove vengono riportati tutti i diritti e soprattutto tutti i doveri di noi dipendenti... e con queste circolari le aziende credono si essersi sono messe ai ripari. Ma noi dipendenti? Spesso non abbiamo il tempo né di stamparle né tanto meno di leggerle, figuriamoci capirle in maniera approfondita!

I colleghi più temerari che hanno provato a fare una o più segnalazioni ci hanno poi contattato rammaricandosi per le conseguenze!

Perché? Perché quando comunichiamo ai nostri superiori che vogliamo fare una segnalazione in quanto il sig. Rossi, piuttosto che la Ditta Bianchi, ha effettuato un ingente versamento/prelievo che si ripete ormai da tempo e, guarda caso, questo cliente sappiamo che sta costruendo casa o che la Ditta ha solo qualche dipendente in regola e il resto... (e a voi lascio immaginare il seguito) ... Guai!!! Ci raccontano che sono tutte persone/ditte serie che lavorano con noi da tanti anni, non hanno mai creato nessun problema e magari hanno anche depositi presso di noi, sono clienti esclusivi, primari o di riguardo.

E se non ci fermiamo diventiamo le pecore nere della filiale o dell'ufficio.

Certo è proprio così!!! Il conflitto che si crea è generale; non solo i superiori, ma anche gran parte dei colleghi ti guardano con compassione scuotendo la testa e commentando (qualche volta con la bocca altre volte solo con gli occhi) che sei esagerato e che con tutto quello che c'è da fare tu stai solo perdendo tempo con queste sciocchezze!

Ma queste che chiamano sciocchezze sono legge.

Il decreto legislativo 231/2007 ha confermato, potenziandoli, i tradizionali strumenti dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Questi prevedono in particolare, a carico di un numero sempre più ampio di soggetti, obblighi di collaborazione passiva – volti a garantire un'approfondita conoscenza della clientela, la così detta “adeguata verifica”, e la tracciabilità delle transazioni (meglio detta registrazione) – e di collaborazione attiva, attraverso l'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. La disciplina italiana antiriciclaggio si caratterizza per l'approccio detto “all crimes” (vale a dire tutti i delitti non colposi costituiscono presupposto di riciclaggio) e per l'ampiezza della nozione di operazione sospetta.

Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 231/2007, l'obbligo di segnalazione sorge quando i soggetti obbligati “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

La previgente normativa (il decreto legge 143/1991, convertito nella legge 197/1991), faceva riferimento alle sole operazioni che per caratteristiche, entità, natura “inducessero a ritenere” che il denaro, i beni o le utilità potessero provenire dai delitti. L'obbligo di segnalazione era pertanto ancorato non a un semplice sospetto insito nell'operazione, ma al fatto che il segnalante fosse “indotto a ritenere” la provenienza illecita dei beni sulla base di alcune caratteristiche degli stessi.

Con il decreto legislativo 231/2007, invece, l'obbligo di segnalazione sembra ricomprendere anche il semplice dubbio – sia pure ragionevolmente fondato - circa l'effettiva esistenza della fattispecie di riciclaggio. Il legislatore afferma, infatti, che anche la ricorrenza di “motivi ragionevoli per sospettare” (fattispecie di derivazione anglosassone) comporta l'obbligo di segnalazione.

Questo approccio può aver contribuito non poco all'incremento delle segnalazioni registrato in questi anni: 12.200 nel 2007, 14.600 nel 2008, 21.000 nel 2009, 37.300 nel 2010 per arrivare a oltre 49.000 nel 2011. Secondo dati dell'UIF, nel primo trimestre di quest'anno ne sono già pervenute circa 16.000.

A questo incremento esponenziale hanno contribuito diversi fattori. Fra questi rilevano le sollecitazioni provenienti dagli organi-

smi internazionali, l'evoluzione della legislazione interna (penale, amministrativa e fiscale), la crescente sensibilità dei segnalanti e l'intensificazione dei controlli.

In particolare, dal punto di vista normativo, la fattispecie penale del riciclaggio ha subito nel tempo un'indiretta amplificazione: da pochi delitti di elevata pericolosità sociale e rilevanti riflessi patrimoniali la qualifica di presupposto di riciclaggio è stata estesa a tutti i delitti non colposi, quale che ne sia la natura e l'entità della pena, come dicevo prima: approccio "all crimes".

Va peraltro considerato che il legislatore, ha costruito un sistema fondato su un processo valutativo soggettivo, discrezionale e continuo, basato sulla conoscenza del cliente e della sua operatività.

In questo quadro, il sospetto deve scaturire da motivazioni elaborate secondo principi di ragionevolezza. La legge individua il presupposto di contestazione delle omesse segnalazioni nella presenza di elementi che, valutati secondo le competenze di un operatore professionale mediamente diligente, avrebbero dovuto indurlo a sospettare.

Il decreto n. 231 del 2007 riferisce il sospetto alla possibile provenienza dei beni da una generica attività criminosa. All'intermediario, pertanto, non si chiede di effettuare indagini sulla natura dell'eventuale reato presupposto.

La collaborazione attiva, dunque, non può essere frutto di automatismi ma dev'essere il portato di un'attività di acquisizione e valutazione di informazioni sul cliente, del tutto fisiologica rispetto alla normale attività professionale del soggetto tenuto alla segnalazione.

A proposito della valutazione delle operazioni segnalate, la Banca d'Italia, nelle note inviate alle aziende di credito, rileva che permangono carenze nell'osservanza della normativa. La valutazione delle operazioni appare in numerose dipendenze scarsamente approfondita. Il corredo informativo posto alla base delle valutazioni dei preposti delle filiali è spesso insufficiente, ad esempio per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale del cliente; inoltre, non vengono adeguatamente analizzate

fattispecie astrattamente sintomatiche di un maggior rischio di riciclaggio, quali la sottoposizione del cliente a indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e l'operatività e le vicende proprietarie delle imprese in situazione di difficoltà, maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni criminali. Per quanto riguarda l'entità delle segnalazioni effettuate l'Unità di Informazione Finanziaria ha rilevato la distribuzione non omogenea delle segnalazioni, atteso che nel 2010 oltre 200 Banche, più di un quarto del sistema, non ha trasmesso alcuna segnalazione.

Voglio concludere pertanto sottolineando che è dovere di tutti rispettare la Legge. Mi permetto di evidenziare che è su chi ha maggiori responsabilità aziendali che, in prima istanza, ricade l'obbligo di segnalazione e quindi il buon operato dei dipendenti è una salvaguardia anche e soprattutto per la loro tranquillità.